

Politica delle esposizioni temporanee

Introduzione

La politica che governa le esposizioni temporanee dei Musei di Empoli si ispira ai principi espressi dall'articolo 9 della Costituzione italiana e si basa sugli articoli 1, 2, 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

È ispirata inoltre alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro 2005).

Detta politica viene esplicitata ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale.

Nell'articolazione dei diversi punti che compongono il documento, si è tenuto conto di quanto enunciato nel Codice etico ICOM 2004, tradotto in italiano nel 2009 e aggiornato al 2018.

Poiché i prestiti sono la forma più frequente di scambio e collaborazione all'interno della comunità dei musei, è importante che si svolgano secondo principi concordati in ambito internazionale e che le relative procedure siano per quanto possibile normalizzate. Saranno pertanto applicati i General Principles for the Administration of Loans and The Exchange of Works Between Institutions approvati a Londra nel 1995, aggiornati al 2002.

Sono adottate le linee guida per l'organizzazione dei prestiti MiBACT del 2005 e le linee guida per la gestione dei prestiti come da circolare 29/2019 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Finalità

Ai Musei spetta l'importante compito di sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal territorio o dal gruppo di riferimento. L'interazione con la comunità e la promozione del patrimonio sono parte integrante della funzione educativa del museo. Le esposizioni temporanee possono essere finalizzate:

- ad ampliare la conoscenza, comprensione degli oggetti della collezione, attraverso la fruizione mirata di oggetti o gruppi di oggetti già posseduti dal museo (rotazioni di opere dai depositi, mostre di restauri o nuove accessioni ...);
- all'approfondimento di temi connessi con la missione del museo, attraverso la presentazione di opere ricevute in prestito;
- alla diffusione della storia dell'arte (in particolar modo quella collegata alle collezioni dei Musei), delle conoscenze geo-paleontologica e della cultura materiale del territorio, facendo conoscere e promuovere opere antiche e contemporanee.

I Musei possono rendere disponibili le proprie opere attraverso prestiti al fine di valorizzare e rendere fruibile le proprie collezioni anche in sedi lontane. L'Amministrazione autorizza prestiti ai fini di ampliare la conoscenza, comprensione degli oggetti facenti parte delle proprie collezioni e di renderli fruibili ad un pubblico sempre più ampio.

Il prestito di beni Culturali incrementa la cooperazione fra Enti nazionali e internazionali, tramite lo scambio di materiali e mostre e contribuisce alla crescita della conoscenza del proprio patrimonio e delle Istituzioni collegate.

Principi e modalità

1. Esposizioni permanenti e mostre temporanee, materiali o virtuali, devono corrispondere alla missione, alle politiche e agli obiettivi dichiarati dal museo. Non devono compromettere né la qualità, né la salvaguardia, né la conservazione delle collezioni.

2. I prestiti sono concessi solo a Mostre e Manifestazioni espositive che si svolgono in locali aperti al pubblico, senza restrizioni;
3. L'interpretazione degli oggetti esposti in via permanente e temporanea, in sede e in altro Museo, e le informazioni su di essi devono essere fondate, esatte e devono tenere nella dovuta considerazione i gruppi sociali e le credenze rappresentati.
4. Gli apparati didattici devono consentire sempre una visita esaustiva anche senza catalogo.
5. L'esposizione di materiali sensibili o materiale sacro deve rispettare le norme professionali e gli interessi e le credenze della comunità e dei gruppi etnici o religiosi da cui gli oggetti provengono. Saranno quindi esposti con il massimo riguardo e nel rispetto dei sentimenti di dignità umana propria di tutti i popoli.
6. I Musei sono tenuti a rispondere con prontezza, rispetto e sensibilità a eventuali richieste avanzate dalle comunità di ritirare dall'esposizione al pubblico oggetti sacri o di valore rituale.
7. I Musei non esporranno, né utilizzeranno in alcun modo materiali di provenienza incerta o ignota, al fine di evitare di incoraggiare il traffico illecito del patrimonio culturale.
8. Le informazioni pubblicate, in qualsiasi forma, in occasione di esposizioni devono essere documentate ed esatte, nonché tenere nella dovuta considerazione le discipline scientifiche, le società e le credenze religiose di cui trattano.
9. La realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti in esposizione non deve danneggiare l'integrità degli originali. Ogni copia esposta deve essere permanentemente segnalata in quanto facsimile.
10. I Musei condividono le proprie competenze specialistiche con altre istituzioni o enti in caso di mostre ed eventi, secondo un principio di reciprocità e scambio proficuo.
11. I servizi adibiti alle mostre sono l'ufficio apposito. Anche quando il curatore scientifico è un esperto esterno, scelto per la particolare competenza in materia, i Musei deve comunque nominare un direttore della mostra, che funga da coordinatore.
12. La gestione delle collezioni museali e della loro esposizione permanente e temporanea deve garantire la prevenzione dei rischi di degrado che possono interessare le opere, affinché esse possano essere trasmesse alle future generazioni. I Musei sono dotati di un idoneo piano di prevenzione e sicurezza nei confronti dei fattori umani, ambientali e strutturali che possono generare rischi per la conservazione dei manufatti.

Gestione dei prestiti in entrata

1. Per la gestione dei prestiti in entrata, se i Musei non sono dotati delle risorse umane necessarie, possono ricorrere a collaborazioni esterne. Non potranno tuttavia essere delegate operazioni tecniche quali la compilazione della scheda conservativa all'arrivo, l'assistenza alle operazioni di apertura e chiusura degli imballaggi e l'assistenza all'allestimento delle opere.
2. I Musei si fanno carico di coprire tutte le spese inerenti all'esposizione, anche ricorrendo a sponsor esterni e sostenitori. Nessun onere dovrà ricadere sul prestatore.
3. Al fine di garantire la massima sicurezza delle opere ricevute in prestito, i Musei utilizzano schede conservative contenenti informazioni specifiche su materiali costitutivi, procedimenti esecutivi, stato di conservazione dei manufatti e documentazione fotografica, compilata da restauratori o conservatori professionisti.
4. I Musei monitorano le condizioni ambientali, con il costante rilevamento delle condizioni termoigrometriche e luminose.
5. In caso di movimentazione dei manufatti, i Musei devono adottare imballaggi idonei alla tipologia degli stessi ed atti a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua e di protezione dalla polvere.
6. I Musei si impegnano a non intervenire in alcun modo sulle opere, senza autorizzazione scritta, durante il periodo della mostra

7. I Musei garantiranno la protezione costante ed adeguata del prestito, le opere saranno mantenute nelle condizioni nelle quali sono state ricevute e non potranno essere trasferite, per qualsivoglia attività, in altre sedi salvo deroghe del prestatore. L'opera/e non sarà rimossa senza il permesso del prestatore, eccetto che in una situazione di emergenza.

8. All'arrivo delle opere andrà verificata e firmata la scheda conservativa in accordo con l'accompagnatore. Se si sono riscontrati danni durante il trasporto occorrerà redigerne verbale. Il Museo prestatore sarà tempestivamente informato e autorizzare per iscritto gli eventuali interventi. Ugualmente si procederà nel caso di danni occorsi durante l'esposizione.

9. Le modalità di imballaggio saranno preventivamente concordate con la ditta incaricata e verranno effettuate nel rispetto degli standard tecnici. Con le ditte prescelte, i Musei concorderanno preventivamente il piano di trasporto e il piano di allestimento, in modo da rendere compatibili i tempi di arrivo e installazione, smontaggio e partenza delle opere.

10. Sono predisposti i verbali di consegna e di ricevuta; il prestito deve essere registrato.

11. Durante l'esposizione sarà garantito il servizio di vigilanza e il controllo periodico delle opere. Durante l'orario di apertura al pubblico della mostra le opere dovranno essere sorvegliate da personale di vigilanza. Durante l'orario di chiusura della mostra saranno attivati i sistemi d'allarme. Nei luoghi dell'esposizione è proibito fumare, mangiare, bere.

12. Per lo smontaggio e la partenza si procederà con la medesima cura e sempre alla presenza di personale specializzato del museo.

13. L'opera/e prestata non sarà fotografata, filmata o copiata senza il consenso del prestatore. L'opera/e potrà essere fotografata o la foto utilizzata esclusivamente come parte della mostra, per pubblicità della stessa.

Gestione dei prestiti in uscita

I Musei possono prestare per mostre pubbliche le opere delle proprie collezioni museale, a condizione che nella decisione di prestare o meno questi oggetti, e determinando per quanto tempo e le condizioni per cui essi sono prestati, tenga in considerazioni gli interessi dei visitatori, delle condizioni e della rarità delle opere in questione, e dei rischi a cui potrebbero essere soggette.

Il direttore decide se concedere o negare il prestito, in accordo con la Soprintendenza competente, dopo aver valutato:

- l'idoneità dell'opera al trasporto e alla permanenza in un ambiente diverso da quello di conservazione abituale
- gli spostamenti recenti dell'opera. In particolare - se non in circostanze eccezionali – un bene non potrà essere prestato se non siano trascorsi 2 anni dall'ultimo prestito;
- gli effetti della sua assenza temporanea sull'equilibrio del museo: i beni richiesti non devono rientrare tra quelli identificativi del Museo. L'Amministrazione prenderà in considerazione la rarità e il significato dell'oggetto nell'atto di accordare o meno il prestito;
- l'adeguatezza della sede espositiva in termini di controllo ambientale, sicurezza e qualificazione del personale; – la validità del progetto scientifico della mostra e la necessità della presenza dell'opera in quel particolare contesto;
- l'affidabilità dell'organizzatore;
- la rispondenza alla politica di prestito del museo e la reciprocità.

In caso positivo, la richiesta di autorizzazione al prestito deve essere inoltrata alle autorità competenti nei termini stabiliti per legge e allegando tutta la documentazione prevista. La decisione di concedere o non concedere un prestito è presa dalla direzione dei Musei di Empoli, sentito comunque il parere della Soprintendenza competente; nel caso di prestiti all'estero, previa informativa alla Direzione Generale Musei, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 42/2004. Le condizioni di prestito saranno esplicitate in apposito contratto di prestito e nelle singole schede di prestito. I prestiti potranno essere utilizzati soltanto per gli

scopi e la durata dell'esposizione. Le condizioni di prestito si applicano per tutta la durata della mostra o in tutte le sue sedi. Se l'organizzatore viola una qualsiasi condizione del contratto il prestatore può annullare immediatamente il contratto ed esigere la restituzione delle opere e se necessario può pretendere un risarcimento. L'organizzatore non è autorizzato a prestare l'opera/e a terzi. L'organizzatore si impegna a conservare l'opera/e con la dovuta cura secondo le indicazioni inviate dal prestatore.

L'opera/e dovrà essere restituita al prestatore al termine della mostra senza indugio o particolare richiesta.

Condizioni:

1. Tutti i costi connessi al prestito dovranno essere sostenuti dal richiedente.
2. L'autorizzazione al prestito sarà concessa solo nei casi in cui il rischio percepito dell'oggetto è considerato ragionevole; è richiesta garanzia del ritorno, accensione di apposita polizza assicurativa "da chiodo a chiodo" e la sottoscrizione di una convenzione fra le parti.
3. L'Amministrazione non presterà ad alcuna mostra che includa oggetti che siano stati rubati, esportati illegalmente o scavati illegalmente.
4. L'Amministrazione presterà solo se le condizioni di conservazione e sicurezza della sede della mostra saranno giudicate idonee sulla base del facility report che dovrà essere trasmesso con adeguato anticipo.
5. La provenienza delle opere prestate dovrà sempre essere esplicitata nelle didascalie.
6. Il museo si assicura che il trasporto avvenga su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti.
7. Tra le condizioni base per il prestito vi è la stipula di apposita assicurazione da chiodo a chiodo da parte di una compagnia di primaria importanza. La polizza deve essere inviata al prestatore almeno dieci giorni prima della partenza dell'opera, sempre che il contratto di prestito non fissi un termine maggiore.
8. Durante il periodo della mostra è fatto divieto all'organizzatore di intervenire in alcun modo sull'opera senza autorizzazione scritta;
9. Le opere prestate dovranno essere accompagnate da un proprio funzionario tecnico o restauratore. L'accompagnatore deve: essere informato sulle condizioni dell'opera e i problemi che pone in fase di imballaggio, manipolazione e allestimento; assistere alle operazioni di imballaggio, manipolazione e allestimento ed essere in grado di impartire le istruzioni necessarie; verificare lo stato di conservazione all'arrivo e alla partenza dalla sede espositiva e concordare il relativo rapporto con l'organizzatore firmando la scheda conservativa. Il courier ha facoltà di ritirare dall'esposizione, a suo insindacabile giudizio, le opere richieste in prestito qualora le misure di sicurezza e di tutela effettivamente presenti, così come le strutture allestitriche, non corrispondano a quelle richieste
10. L'organizzatore deve garantire la protezione costante ed adeguata del/i prestito/i, l'opera/e deve essere mantenuta nelle condizioni nelle quali è stata ricevuta e non potrà essere trasferita, per qualsivoglia attività, in altre sedi salvo deroghe del prestatore. L'opera/e non può essere rimossa senza il permesso del prestatore, eccetto che in una situazione di emergenza.
11. Prima della partenza le condizioni dell'opera saranno attentamente esaminate e trascritte sulla scheda conservativa di prestito ad opera di un funzionario tecnico o di un restauratore.
12. All'arrivo delle opere andrà verificata e firmata la scheda conservativa in accordo con l'accompagnatore. Se si sono riscontrati danni durante il trasporto occorrerà redigerne verbale. Il Museo prestatore dovrà esserne tempestivamente informato e autorizzare per iscritto gli eventuali interventi. Ugualmente si procederà nel caso di danni occorsi durante l'esposizione. L'installazione delle opere deve avvenire a cantiere della mostra chiuso e osservando le prescrizioni conservative indicate nella relativa sezione.
13. Le modalità di imballaggio devono essere preventivamente concordate con la ditta incaricata e vanno effettuate nel rispetto degli standard tecnici. Il museo richiedente farà in modo che le operazioni di imballaggio, trasporto, movimentazione e allestimento siano eseguite nel rispetto dei criteri di conservazione e sicurezza, selezionando accuratamente le ditte che dovranno svolgerle e assicurando che avvengano alla presenza di proprio personale specializzato. Con le ditte prescelte, il museo deve preventivamente concordare il piano di trasporto e il piano di allestimento, in modo da rendere compatibili i tempi di arrivo e installazione, smontaggio e partenza delle opere.

14. Sono predisposti i verbali di consegna e di ricevuta; il prestito deve essere registrato. 15. Durante l'esposizione dovranno essere garantiti il servizio di vigilanza e il controllo periodico delle opere. L'organizzatore accetta di salvaguardare il/i prestito/i con controllo di sicurezza durante tutto il periodo in cui essi si trovano nei suoi locali sia di giorno che di notte. Durante l'orario di apertura al pubblico della mostra le opere dovranno essere sorvegliate da personale di vigilanza. L'organizzatore provvederà alla sicurezza anche per mezzo di vigilanza attiva, barriere, piedistalli, allarmi per assicurare che il pubblico non tocchi o danneggi l'opera/e. Durante l'orario di chiusura della mostra le opere dovranno essere sorvegliate da personale di vigilanza e/o attivati i sistemi d'allarme collegati con le Forze dell'ordine Pubblico e con centrale di vigilanza di comprovata e acclarata esperienza, unitamente ad un servizio di ronda. L'organizzatore deve garantire che il locale dell'esposizione e la struttura in generale soddisfino i regolamenti antincendio e che il personale di vigilanza del Museo sia preparato e formato per agire in caso di incendio. Nei luoghi dell'esposizione delle opere deve essere proibito fumare, mangiare, bere.
16. Per lo smontaggio e la partenza si procederà con la medesima cura e sempre alla presenza di personale specializzato del museo.
17. Potrà essere richiesto dal prestatore un rapporto periodico sui dati climatici della sala ospitante l'opera/e prestata, ogni cambiamento rispetto a quanto richiesto dal prestatore dovrà essere comunicato dall'organizzatore nell'immediato.
18. Sarà cura del museo prestatore richiedere la licenza di esportazione o di spedizione temporanea, curare le operazioni di reimportazione e comunicare il rientro dell'opera.
19. L'opera/e prestata non può essere fotografata, filmata o copiata in nessun modo senza il consenso del prestatore. L'opera/e potrà essere fotografata o la foto utilizzata esclusivamente come parte della mostra, per pubblicità della stessa. Il materiale fotografico così come ogni accordo preventivo dovrà essere concordato con l'ufficio preposto (empolimusei@comune.empoli.fi.it) del prestatore. Tutte le eventuali spese di fotorigrafia delle opere legate alla mostra (riproduzione di sicurezza, immagini per il catalogo, per materiali divulgativi e allestitivi e per prodotti derivati) saranno a carico dell'organizzatore. L'organizzatore deve fornire al prestatore almeno n. 3 copie del catalogo della mostra.
20. L'organizzatore rispetta le norme etiche accettate nella pratica internazionale dei musei riguardo alla politica di sponsorizzazione, eventuali sponsor dovranno essere comunicati dall'organizzatore al prestatore.